

COMUNE DI LOMAGNA - PROVINCIA DI LECCO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO

DEL CENTRO DIURNO ESTIVO

- ANNO 2006 -

L'anno duemilasei, addì _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Lomagna (Capo Convenzione), con la presente convenzione da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

La Sig.ra CONTI PATRIZIA nella sua qualità di Responsabile del Servizio- Settore Affari Generali ed Istituzionali - del Comune di Lomagna - C.F./P.IVA 00504810136;

E

la Dott.ssa BARBARA MASSIRONI, nella sua qualità di Responsabile del Settore 1 del Comune di Osnago C.F./P. IVA 00556800134;

VISTO

L'art. 30 del D. Lgs. n. 267/00, il quale stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

PREMESSO

- che il Comune di Lomagna intende organizzare nell'anno 2006 il "Centro Diurno Estivo";

- che il Comune di Osnago ha richiesto di poter partecipare con propri utenti al "Centro Diurno Estivo" che il Comune di Lomagna andrà ad organizzare

per l'anno 2006;

- che il Comune di Lomagna (capo-convenzione) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2002, esecutiva, ha approvato lo schema della Convenzione che qui si va a firmare;

- che il Comune di Osnago con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva, ha altresì approvato il presente schema di convenzione;

nonché hanno stabilito di svolgere in modo coordinato l'attività relativa al Centro Diurno Estivo – anno 2006, avvalendosi delle strutture autorizzate insistenti sul territorio del Comune di Lomagna,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE: La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione del Centro Diurno Estivo – anno 2006;

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO: Il Centro Diurno Estivo si svolgerà presso il Parco giochi di Via S. Pellico ed i locali della Scuola Primaria di Via Matteotti – Lomagna, come meglio evidenziati nella piantina qui allegata sotto la lettera “B”, su cui è stata rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Lecco regolare autorizzazione permanente, in allegato sotto la lettera “A”.

ART. 3 OBIETTIVI E CONTENUTI: Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti:

- Promozione e valorizzazione delle caratteristiche individuali;
- Scoperta della relazione e del gruppo come dimensione sociale, comunitaria ed aggregante;
- Incoraggiamento dell'autonomia, del senso critico e della coerenza fra modo di essere e di fare.

e verranno conseguiti attraverso le seguenti attività:

- Teatro ed espressione artistica;
- Giochi di squadra;
- Educazione ambientale ed ecologica;
- Educazione musicale;
- Attività di orientamento cartografico con escursioni a piedi.

ART. 4 – PARTECIPANTI: Saranno ammessi a partecipare al programma ragazzi dai 6 (nati nell'anno 2000) ai 14 anni residenti nei Comuni di Lomagna e di Osnago.

Il Centro Diurno Estivo potrà accogliere, settimanalmente, un numero di ragazzi non superiore a 40, indipendentemente dall'età.

Le settimane che non raggiungeranno un numero di iscritti pari a 15 verranno annullate.

Ciascun Ente avrà a propria disposizione un numero di posti equamente suddivisi.

Qualora uno o entrambi gli Enti non dovessero coprire tutti i posti a loro assegnati, gli stessi potranno essere coperti da utenti dell'altro Ente.

E' ammessa la partecipazione di ragazzi provenienti da altri Comuni solo ed esclusivamente nel caso in cui risultassero ancora posti disponibili.

E' inoltre ammessa la partecipazione di ragazzi con handicap fisici e/o psicologici.

L'ammissione dovrà essere autorizzata dall'Assistente Sociale, che indicherà in una apposita relazione quali saranno le esigenze di assistenza di ragazzi con handicap fisici e/o psicologici; tale relazione verrà assentita – quale atto di indirizzo – dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore

competente, e quindi trasmessa al Responsabile del Servizio, per il seguito di competenza.

ART. 5 – DURATA ED ORARI: Il Centro Diurno Estivo avrà inizio il 10.07.2006 e terminerà il 28.07.2006.

Si articolerà in n. 3 settimane:

1^ settimana: dal 10.7.2006 al 14.7.2006;

2^ settimana: dal 17.7.2006 al 21.7.2006;

3^ settimana: dal 24.7.2006 al 28.7.2006;

La giornata avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle ore 17.30.

Viene prevista l'apertura anticipata alle ore 8.30 per i ragazzi i cui genitori hanno problemi di lavoro.

ART. 6 – EDUCATORI: Viene previsto n. 1 educatore per ogni gruppo di n. 8 ragazzi. L'educatore dovrà avere conseguito il diploma di scuola media superiore.

In supporto agli educatori viene previsto l'inserimento di volontari che lavoreranno sotto la diretta responsabilità degli educatori.

ART. 7 – ASSICURAZIONI: Tutti i partecipanti al Centro Diurno Estivo saranno coperti da assicurazione in caso di infortunio e in caso di danni a terzi. L'assicurazione è a carico della Società a cui verrà affidata l'esecuzione del Centro Diurno Estivo.

ART. 8 – COSTO E FINANZIAMENTO: Il costo a carico di ciascun Ente è così definito:

- da 15 a 19 partecipanti: €160,95 settimanali ad utente + IVA 4%;

- da 20 a 24 partecipanti: €130,71 settimanali ad utente + IVA 4%;

- da 25 a 32 partecipanti: €129,55 settimanali ad utente + IVA 4%;

- da 33 a 44 partecipanti: €127,66 settimanali ad utente + IVA 4%;

- per personale di supporto a disabili: € 661,58 settimanali + IVA 4%;

ART. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI LOMAGNA: Il Comune di

Lomagna, che assume la funzione di capofila, si obbliga a:

- Mettere a disposizione le aree ed i locali destinati allo svolgimento del Centro Diurno Estivo.

- Intrattenere i rapporti con l’Azienda Speciale Consortile RETESALUTE, l’Istituto Comprensivo Scuola Materna, Elementare e Media inferiore di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevicchia e Osnago, la Provincia di Lecco;

- Impegnare sul proprio Bilancio l’intera spesa necessaria a coprire tutti i partecipanti al Centro Diurno Estivo, residenti sia nel Comune di Lomagna che in quello di Osnago;

- Assumere a carico del proprio Bilancio le spese relative alla fornitura di materiale ed attrezzature;

- Assumere a carico del proprio Bilancio le spese relative al personale ed al materiale da destinare alla pulizia e manutenzione dei locali in cui si svolgerà il Centro Diurno Estivo;

- Assumere a carico del proprio Bilancio le spese relative al personale di Segreteria;

- Espletare tutte le pratiche necessarie per ottenere il contributo regionale – Ente erogatore RETESALUTE; il contributo assegnato verrà ripartito fra il Comune di Lomagna ed il Comune di Osnago, sulla base dei ragazzi partecipanti per ciascun Ente. Il contributo verrà introitato interamente dal Comune di Lomagna. La quota spettante al Comune di

Osnago verrà scalata dalla quota a carico dello stesso.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI OSNAGO: Il Comune di Osnago

si obbliga a:

- Coprire le spese di animazione in proporzione al numero dei suoi iscritti.

- Coprire le spese relative alla fornitura di materiale ed attrezzature, calcolate forfettariamente in Euro 250,00, in proporzione al numero dei suoi iscritti;

- Coprire le spese di pulizia del Centro: se svolte dal personale del Comune di Lomagna calcolate forfettariamente in Euro 500,00, se appaltate a Ditta esterna sulla base del costo effettivo fatturato in proporzione al numero dei suoi iscritti;

- Coprire le spese di segreteria (personale incluso), calcolate forfettariamente in Euro 500,00 in proporzione al numero dei suoi iscritti;

- Versare al Comune di Lomagna, sulla base del consuntivo che verrà redatto dal Responsabile del Servizio, un primo acconto pari al 75% della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Lomagna (animazione + materiale ed attrezzature) con riferimento ai ragazzi residenti nel Comune di Osnago.

Il versamento del saldo, dal quale andrà decurtata la quota di contributo effettivo che RETESALUTE andrà ad erogare per tale iniziativa sull'anno 2005, verrà richiesto dal Comune di Lomagna non appena lo stesso sarà in possesso dei dati necessari per calcolarlo.

ART. 11 – FORME DI CONSULTAZIONE: La consultazione fra gli Enti convenzionati avviene tra gli Assessori alla Cultura dei rispettivi Comuni. La

consultazione può essere convocata dall'Assessore di Lomagna quando lo ritiene opportuno oppure quando richiesto dall'Assessore del Comune di Osnago e comunque una volta prima dell'inizio del Centro Diurno Estivo e una volta alla chiusura dello stesso. Dell'avvenuta consultazione deve essere redatto un verbale dal quale si rilevi l'andamento dell'attività.

ART. 12 – CONTROVERSIE: Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra gli Enti convenzionati, saranno decise da un collegio arbitrale così composto:

- un arbitro nominato dal Comune di Lomagna;
- un arbitro nominato dal Comune di Osnago;
- un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per

territorio. Quest'ultimo assumerà la funzione di Presidente.

ART. 13 – DURATA: La presente convenzione avrà validità dal momento in cui verrà firmata e sino al versamento del saldo da parte del Comune di Osnago.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO: Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento agli Statuti dei Comuni convenzionati, al D. Lgs. n. 267/00 (ex Legge n. 142/1990), alla Legge n. 241/90 nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.

PER IL COMUNE DI LOMAGNA – CAPO CONVENZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: *Conti Patrizia*

PER IL COMUNE DI OSNAGO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1: *Dott.ssa Barbara Massironi*